

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 24 ottobre 1984

N. 7 dell'O.d.G.

N. 727 Reg. deliberazioni

OGGETTO: L.R. " Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali".

L'anno millenovecento ottantaquattro il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma-Avv. Pasquale Ciuffreda

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine-Avv. Giuseppe Martellotta

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) FORTUNATO Loris	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓		27) LIA Cesare Augusto	✓	
3) ANNESE Mario	✓		28) MARROCCOLI Tommaso	✓	
4) APRILE Brizio Leonardo	✓		29) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
5) AUGELLI Raffaele	✓		30) MONFREDI Angelo	✓	
6) BELLIFEMINE Domenico	✓		31) MOREA Leonardo	✓	
7) BELLOMO Michele	✓		32) NOTARNICOLA Vito	✓	
8) BINETTI Vincenzo	✓		33) PAOLUCCI Roberto	✓	
9) BORGIA Francesco	✓		34) PIACQUADIO Antonio	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) PICCIGALLO Benito	✓	
11) CALVARIO Pasquale	✓		36) FRANCESCO SIMONE MAURO	✓	
12) CAPOZZA Emanuele	✓		37) RICCIATO Antonio	✓	
13) CARAMIA Giuseppina	✓		38) RIZZO Marcello	✓	
14) CARELLA Domenico		✓	39) ROSSI Angelo	✓	
15) CASSANO Michele		✓	40) SALA Paolo	✓	
16) CASTELLANETA Giuseppe	✓		41) SILVESTRI Francesco	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SINISI Rachele	✓	
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SOMMA Antonio	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo		✓	46) TRISORIO LIUZZI G.ro		✓
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco	✓	
23) DI GIOIA Pasquale	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FITTO SALVATORE	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali".

Dà la parola al Presidente della IT Commissione consiliare permanente, cons. Capozza, il quale svolge la relazione,

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge nel suo complesso,

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge,
Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli,

A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n.13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE:

"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n.13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

All'art. 9, primo comma della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, dopo le parole "sessantesimo anno di età" sono aggiunte le parole "salva la facoltà di richiedere la corrispondenza anticipata dell'assegno a norma dell'art. 5, terzo comma".

(approvato all'unanimità)

ART. 2

Gli aventi ^{diritto} del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1984, n.14, e successive modificazioni.

Gli aventi diritto del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato

Consiglio Regionale
della Puglia

il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'art.9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza integrato: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

(approvato all'unanimità)

ART. 3

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n.13, sono aggiunti i seguenti quinto e sesto comma:

" La facoltà di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il Consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri al altro Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto, e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di comunicazione all'interessato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di accoglimento della domanda".

" La facoltà di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data del decesso del Consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza dal diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell'Ufficio di Presidenza di accoglimento della domanda".

(approvato all'unanimità)

Consiglio Regionale
della Puglia

ART. 4

L'Ufficio del Consiglio regionale preposto alla gestione del Fondo di Previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge la facoltà loro riservata dagli stessi articoli. Da tale data, pertanto, decorrono i due anni di prescrizione previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)